



SENTENZA/ORDINANZA - 269/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA – ORDINANZA

(art. 102, comma 6, lett. d, c.g.c.)

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74574 R.G. promosso dalla  
Procura regionale presso questa Sezione nei confronti:

- 1) de GIACOMO Andrea, nato a Napoli il 21.10.1956 e ivi  
residente alla via Francesco Petrarca n. 119 Sc. A - (C.F.:  
DGCNDR56R21F839C), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore  
Della Corte, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli  
alla via San Carlo n. 32, pec:  
salvatoreedellacorte@avvocatinapoli.legalmail.it;
- 2) PALMA Salvatore, nato a Napoli il 25.08.1959 e ivi residente  
alla via Ugo Palermo n. 5 Sc. B - (C.F.: PLMSVT59M25F839A),

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti  
Francesco Fimmanò, Francesco Alessandro Magni e Leandro  
Traversa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  
Leandro taverna in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47, pec:  
francescofimmano@pec.dirittoitalia.it,  
francescoalexandromagni@ordineavvocatiroma.org,  
leandrotraversa@avvocatinapoli.legalmail.it;

3) TURIELLO Ciro, nato a Napoli il 5.9.1963 e ivi residente alla via  
Benedetto Cariteo n. 4 Sc. A - (C.F.: TRLCRI63P05F839F),  
rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Ruggiero, ed elettivamente  
domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Vittorio Veneto n.  
288/A, pec: lucaruggiero@avvocatinapoli.legalmail.it;

4) GAGLIARDI Domenico, nato a Napoli il 20.3.1972 e residente  
a Quarto (NA) in via S.R. Mercadante n. 15 - (C.F.:  
GGLDNC72C20F839V), rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio  
Di Palma e Vincenzo Maria Formicola, elettivamente domiciliato  
presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via G. Porzio – Isola F11,  
pec: dipalma.valerio@cert.ordineavvocatipotenza.it  
avv.vincenzoformicola@pec.giuffre.it;

5) SICILIANO Fabrizio, nato a Napoli il 20.9.1971 e ivi residente  
alla via Domenico Fontana n. 81 Palaz. 2 - (C.F.:  
SCLFRZ71P29F839S), rappresentato e difeso dall'avv. Concetta  
Borgese, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli

alla via Vittorio Veneto n. 288/A, pec:  
concettaborgese@avvocatinapolilegalmail.it;

6) SAVOIA Dario, nato ad Aversa (CE) il 21.03.1965 e ivi residente alla via Giotto n. 60 - (C.F.: SVADRA65C21A512N), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla in Aversa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa, via Roma n. 34, pec: fabrizio.perla@avvocatismcv.it;

7) AURICCHIO Attilio, nato a Casoria (NA) il 30.3.1970, residente a Napoli alla via Luca Giordano n. 120 Sc. A I. 9 - (C.F.: RCCTTL70C30B990N), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Cesario Console n. 3, pec: giuseppe.russo@pec.studiogiasirusso.it;

8) APREA Maria, nata a Napoli il 20.2.1962 e ivi residente alla via Pigna n. 76 Palaz. Portolano, Sc. A I. 11 - (C.F.: PRAMRA62B60F839J), rappresentata e difesa dall'avv. Alda Lanni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervinara (AV), alla via C. De Bellis n. 13, pec: alda.lanni@avvocatiavellinopec.it;

9) D'ESPOSITO Natalia, nata a Napoli il 26.4.1972 e ivi residente alla Piazza Gesù e Maria n. 20 I. 4 - (C.F.: DSPNTL72D66F839F), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Soprano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Melisurgo n. 4, pec: enrico.soprano@cnfpec.it;

10) PASCAPE' Fabio, nato a Napoli il 19.11.1958 e residente a Giovinazzo (BA) alla via Bari n. 140 - (C.F.: PSCFBA58S19F839E), rappresentato e difeso dagli avvocati Gherardo Marone e Alessandra Fucci, con domicilio digitale gherardomarone@avvocatinapoli.legalmail.it, alessandrafucci@avvocatinapoli.legalmail.it;

11) FRACASSO Fabio Piero, nato a Napoli l'1.3.1964 e ivi residente in via Pietro Mascagni n. 64 - (C.F.: FRCFPR64C01F839C), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giasi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Cesario Console n. 3, pec: antoniogiasi@avvocatinapoli.legalmail.it.

Letti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 25.1.2024, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, i rappresentanti del Pubblico Ministero i Vice Procuratori Generali Ferruccio Capalbo e Davide Vitale, per il convenuto De Giacomo Andrea l'avv. Della Corte Salvatore, per il convenuto Palma Salvatore gli avvocati Fimmanò Francesco e Traversa Leandro, quest'ultimo anche per delega scritta dell'avv. Magni Francesco Alessandro, per il convenuto Turiello Ciro l'avv. Ruggiero Luca, per il convenuto Gagliardi Domenico l'avv. Di Palma Valerio, per il convenuto Siciliano Fabrizio l'avv. Ruggiero Luca su delega orale dell'avv. Borghese Concetta, per il convenuto Savoia Dario l'avv. Perla Fabrizio, per il convenuto

Auricchio Attilio l'avvocato Russo Giuseppe, per la convenuta Aprea Maria l'avv. Lanni Alda, per la convenuta D'Esposito Natalia l'avv. Iovino Felice per delega dell'avv. Soprano Enrico; per il convenuto Pascapè Fabio gli avvocati Marone Gherardo e Fucci Alessandra, per il convenuto Fracasso Fabio Piero l'avvocato Russo Giuseppe per delega scritta dell'avv. Giasi Antonio.

### Fatto e Diritto

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura Regionale evocava in giudizio gli odierni convenuti in relazione a un'ipotesi asseritamente foriera di danno erariale pari a € 1.002.845,80 arrecato al Comune di Napoli e relativa alla mancata messa a reddito o all'occupazione sine titolo di una serie di locali ad uso commerciale di proprietà del Comune.

Nello specifico l'attore erariale attribuiva la responsabilità del danno a una serie di figure dirigenziali della Napoli servizi (società in house del Comune di Napoli e affidataria del servizio di gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del Comune) e ai dirigenti del Comune di Napoli.

Per la Napoli servizi evocava in giudizio: De Giacomo Andrea (Amministratore Unico dal 3.4.2017 al 31.7.2019), Palma Salvatore (Amministratore Unico dal 31.7.2019 al 8.5.2023), Turiello Ciro (Direttore Generale dall'1.4.2015 ad oggi e titolare ad interim dell'Area Patrimonio dal 21.6.2017 al 28.2.2021), Gagliardi Domenico

(responsabile dell'UOC coordinamento tecnico gestionale e dell'UOC consistenza e dismissioni patrimonio dal 21.6.2017 ad oggi), Siciliano Fabrizio (responsabile dell'UOC gestione contabile patrimonio dal 30.11.2015 ad oggi) e Savoia Dario (responsabile dell'UOC Gestione amministrativa contratti dal 13.4.2015 ad oggi).

Per il Comune di Napoli evocava in giudizio Auricchio Attilio (Direttore Generale del Comune dal 21.11.2012 al 31.3.2020), Aprea Maria (Direttore centrale del patrimonio dall'1.2.2013 al 31.3.2019 e Responsabile dell'esecuzione del contratto dal 17.5.2013 al 13.1.2022), D'Esposito Natalia (dirigente del servizio demanio, patrimonio e politiche per la casa dal 1.1.2014 al 12.10.2015), Pascapè Fabio (dirigente ad interim del servizio valorizzazione sociale di spazi di proprietà comunale dal 27.3.2017 al 31.3.2019), Fracasso Fabio Piero (Dirigente del Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa dal 7.6.2013 al 31.12.2013).

Tutti i convenuti erano ritenuti responsabili del danno arrecato al Comune per l'omessa riscossione delle indennità di occupazione (periodo dal 2013/2018) e della mancata messa a reddito di cespiti abbandonati o gestiti in modo antieconomico nel periodo a partire dalla seconda metà del 2018 ad oggi, e ciò in violazione degli obblighi gravanti sulla Napoli servizi e degli obblighi di controllo del socio unico (il Comune di Napoli), avendo i convenuti, con comportamenti ritenuti gravemente negligenti, pur conoscendo lo stato di grave moratoria del

Comune, omesso di procedere con le azioni di riscossione, perdendo in via definitiva ingenti quantità di crediti.

2. Si costituivano i convenuti e deducevano in via preliminare, sotto vari profili, la nullità/inutilizzabilità degli atti istruttori e la nullità della citazione.

3. Nell'udienza del 29.5.2025 in considerazione della complessità della vicenda, il Presidente decideva di limitare la discussione alle questioni preliminari sollevate dalle difese dei convenuti.

Al termine della discussione il Collegio si riservava di decidere con provvedimento fuori udienza.

4. Il Collegio ritiene che, in ragione della natura delle questioni sollevate sulle quali è stata riservata la discussione odierna (tra le quali vi è l'eccepita nullità della citazione, con conseguente potenzialità definitoria del giudizio), la pronuncia su tali questioni pregiudiziali debba avvenire con sentenza ai sensi dell'art. 102, comma 6 lett. d), c.g.c.

5. Tanto premesso, le difese di De Giacomo, Turiello, Siciliano e Gagliardi hanno eccepito la nullità degli atti istruttori, atteso che dopo la notifica dell'invito a dedurre la Procura ha avviato ulteriore attività istruttoria con l'acquisizione di copia, a partire dall'1.1.2014, della corrispondenza cartacea e informatica (posta elettronica istituzionale) dei soggetti coinvolti, precisando, in particolare che, avendo l'attore erariale acquisito un'ingente quantità di corrispondenza (trentacinque

file compressi con oltre cinquecento gigabite di memoria) relativi a un ampio arco temporale (oltre dieci anni), l'attività posta in essere era stata orientata ad acquisire nuovi elementi per suffragare l'azione della Procura, tutto ciò senza dare comunicazione ai convenuti in violazione dell'art. 67, comma 7, c.g.c.

Ritiene il Collegio che la predetta eccezione di nullità/inutilizzabilità degli atti istruttori a seguito della pretermessa partecipazione dei convenuti all'ulteriore attività istruttoria compiuta dalla Procura dopo la notifica dell'invito a dedurre e volta all'acquisizione di copia della corrispondenza cartacea e informatica non può essere accolta.

Invero, l'art. 67, comma 7 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 174 del 26 agosto 2016, come modificato dal d.lgs. 114/2019) stabilisce che *“Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase dell'istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”*. L'art. 19, comma 1, lett. b) del d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 ha quindi modificato l'art. 67 c.g.c. prevedendo espressamente che i nuovi elementi istruttori debbano essere comunicati ai soggetti invitati.

Dall'omessa comunicazione dei nuovi elementi istruttori, tuttavia, non



consegue – sic et simpliciter - la nullità del successivo atto di citazione.

Anzitutto, l'art. 44 del codice di giustizia contabile afferma espressamente che *“1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. 2. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo”*.

I casi di nullità degli atti del processo devono, dunque, essere espressamente previsti come tali dalla legge ovvero, quando ciò non si verifichi, l'inosservanza delle forme deve essere tale da far sì che l'atto non possa raggiungere il suo scopo.

Con riferimento al caso in esame, l'omessa comunicazione dei nuovi elementi istruttori non è stata sanzionata dal legislatore a pena di nullità (Corte dei conti: Sez. giur. Calabria sent. 29.6.2022 n. 129; Sez. giur. Piemonte sent. 6.11.2023 n. 139; Sez. giur. Basilicata sent. 11.6.2025 n. 29); né tantomeno la mancata comunicazione dei nuovi elementi istruttori ha fatto sì che l'atto di citazione non raggiungesse il suo scopo.

Ai fini dell'art. 44, comma 2, c.g.c., infatti, eventuali valutazioni erranee o carenze di istruttoria del Pubblico Ministero non incidono di per sé sullo scopo dell'atto di citazione che ha come funzione l'instaurazione del giudizio con la prospettazione di una domanda giudiziale con precisa allegazione di tutte le sue componenti (vocatio iudicis, edictio

actionis).

Inoltre, la disposizione in esame non impone un contraddittorio delle parti invitate a dedurre sui nuovi elementi di prova raccolti a seguito delle deduzioni (né tantomeno delle deduzioni integrative), tranne che nell'ipotesi (insussistente nella fattispecie in esame) in cui si renda necessario un nuovo invito a dedurre, venendosi a mutare radicalmente il nucleo fondamentale dei fatti posti a base della pretesa azionata (*petitum* e *causa petendi*).

La disposizione si limita a stabilisce che si debbano comunicare alla controparte i nuovi elementi istruttori raccolti, peraltro senza prevedere un termine massimo per tale comunicazione: ovvero, disciplina una sorta di avvertimento volto ad evitare che “prove a sorpresa”, sopravvenute all'invito a dedurre, possano sfuggire ai convenuti nel giudizio di responsabilità.

Nella fattispecie in esame, la citazione ha dato atto della acquisizione istruttoria post-invito e dei suoi esiti, e ha indicato nell'elenco dei documenti la corrispondenza cartacea e informatica dei soggetti coinvolti, depositati unitamente alla citazione: quindi la disposizione è stata sostanzialmente rispettata, in quanto i convenuti sono stati resi edotti e il loro diritto di difesa tutelato, potendo in sede di costituzione replicare e fornire controprova.

6. Sempre i difensori di De Giacomo, Turiello e Siciliano hanno eccepito anche la nullità degli atti istruttori dell'11.9.2024 e

dell'1.10.2024, non avendo la Procura offerto adeguate motivazioni rispetto alla necessità di estendere l'indagine in un momento successivo alle controdeduzioni dei presunti responsabili, e hanno ritenuto in ogni caso l'integrazione istruttoria del tutto disancorata alle indagini sino a quel momento svolte.

L'eccezione è infondata.

I contestati decreti sono motivati dalla concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, e dagli stessi emerge con chiara evidenza che l'attore erariale ha avuto la necessità di procedere con ulteriore attività d'indagine in seguito alle dichiarazioni dei presunti responsabili; l'attività di indagine è stata rivolta alla ricerca di elementi anche a favore dei presunti responsabili e da cui è anche scaturita l'archiviazione della posizione di alcuni di loro (Tarallo Rosario).

7. Sempre la difesa dei convenuti De Giacomo, Turiello e Siciliano ha lamentato l'acquisizione indiscriminata delle caselle di posta elettronica dei presunti responsabili da parte della polizia giudiziaria delegata dalla Procura, in assenza del provvedimento di sequestro come previsto dall'art. 62 c.g.c., e in aperta violazione dell'art. 15 della Costituzione posto a garanzia della libertà e della segretezza della corrispondenza, e comunque senza il rispetto delle prescrizioni del comma 4 dell'art. 62 c.g.c. che prevede che la corrispondenza sequestrata deve essere consegnata al pubblico ministero senza che

la polizia giudiziaria possa conoscerne il contenuto.

L'eccezione è infondata.

Si premette che la nozione di corrispondenza a cui fa riferimento la difesa dei convenuti e richiamata dall'art. 62 c.g.c. è quella "epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica" (art. 616, comma 4, c.p.).

Non vi sono dubbi in ordine al fatto che anche i messaggi di posta elettronica conservati nella memoria dei dispositivi elettronici mantengano la natura di corrispondenza e per gli stessi l'art. 15 Cost. garantisce il diritto alla segretezza, con la conseguenza che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria.

Ciò spiega la costruzione normativa della tradizionale fattispecie processuale che ne regola l'acquisizione, e in particolare il sequestro della corrispondenza, espressamente previsto dall'art. 62 c.g.c. (che riprende l'art. 254 c.p.p.), il quale consente all'autorità giudiziaria di interrompere lo scambio comunicativo tra mittente e destinatario, mediante lo spossessamento coattivo del messaggio "presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni" (rientra anche la figura del c.d. service provider, vale a dire il fornitore di servizi telematici).

Tenuto conto della delicatezza dell'oggetto della captazione, il legislatore ha previsto alcune garanzie ulteriori rispetto alla disciplina

generale del sequestro, atteso che allo stesso deve provvedere direttamente l'Autorità giudiziaria o, su sua delega, un ufficiale di polizia giudiziaria il quale, però, non può aprire o prendere conoscenza diretta del contenuto della corrispondenza (art. 62, comma 4, c.g.c.).

Nel caso in esame la documentazione acquisita dalla Procura fa riferimento a comunicazioni intercorse attraverso l'utilizzo delle caselle di posta elettronica c.d. di ufficio o personali con l'account dell'Amministrazione e che quest'ultima assegna al personale dipendente.

Gli account di posta istituzionale vengono concessi per un esclusivo utilizzo professionale; si è in presenza di account che, benchè assegnati e in uso del dipendente, rimangono nella titolarità dell'Amministrazione che ha acquistato il servizio.

Al riguardo l'art. 11 bis del Decreto Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 prevede che "L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione". Sulla base di ciò le pubbliche amministrazioni si sono dotate di una serie di regole di policy per evitare abusi e usi personali degli account istituzionali, come nel caso in esame, in cui la Napoli Servizi si è dotata del "regolamento informatico aziendale" che all'art. 13 prevede che "la casella di posta elettronica aziendale viene concessa per un utilizzo professionale".

I dipendenti, in sostanza, non hanno la piena libertà di utilizzo della casella di posta elettronica, ancorchè personale (cioè con indicazione del nome, cognome e del dominio dell'Amministrazione), dovendo gestire la stessa nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione di appartenenza (ovvero la utilizza operando quale espressione dell'Amministrazione), in quanto la casella e-mail è proprio finalizzata a dotare il dipendente di uno strumento di comunicazione "aziendale" indispensabile per l'invio e la ricezione di messaggi necessari per l'attività lavorativa e non per altro.

Ciò è confermato dalla moltitudine di regolamenti di cui le amministrazioni si dotano per regolare la gestione degli account istituzionali, fornendo precise regole di policy a cui il dipendente non può discostarsi e ogni altro uso potrebbe determinare responsabilità del dipendente stesso.

Tanto premesso, e pur in presenza di una effettiva differenza funzionale tra la posta elettronica privata e la posta elettronica istituzionale, in considerazione di un inestricabile intreccio di interessi (pubblici e privati) che involgono gli utilizzatori delle e-mail istituzionali, il Collegio ritiene necessario partire da un punto fermo consistente nella indubbia considerazione che i messaggi di posta elettronica rappresentano una forma di corrispondenza ai sensi dell'art. 15 Cost. e dell'art. 62 c.g.c.

Il concetto di "corrispondenza" abbraccia ogni forma di comunicazione

del pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) intercorrente tra due o più persone determinate, con esclusione della conversazione in presenza, e la Carta Costituzionale assicura la protezione della libertà e della segretezza “della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”, consentendone la limitazione “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”, a prescindere dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato (Corte Cost. sent. n. 2 del 12.1.2023 e sent. n. 170 del 27.7.2023). Ciò significa, senza alcun dubbio, che la posta elettronica, in ogni sua forma, rientra a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost.

Quindi, anche i messaggi di posta elettronica istituzionale, che mantengono un prevalente, ma non esclusivo, carattere di riservatezza nell’interesse dell’Amministrazione, essendo comunque ricollegabili ad aspetti della privacy e di segretezza dell’individuo utilizzatore, rientrano nell’espressione dell’art. 15 Cost. che fa riferimento alle “altre forme di comunicazione”, espressione sufficientemente ampia da includere inevitabilmente anche lo scambio di messaggistica proveniente dagli account istituzionali.

Sotto tale profilo anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricondotto sotto il cono di protezione dell’art. 8 CEDU - ove pure si fa riferimento alla “corrispondenza” tout court - i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre

2017, B. contro Romania, paragrafo 72; Corte EDU, sezione quarta, sentenza 3 aprile 2007, C. contro Regno Unito, paragrafo 41), senza distinzione di sorta tra posta elettronica privata e posta elettronica “aziendale”.

Quindi, in linea di principio, la messaggistica intercorsa attraverso la posta elettronica istituzionale non degrada a mero documento per la semplice ragione che il titolare dell’account è la pubblica amministrazione e che il relativo utilizzo debba essere esclusivamente orientato all’interessi istituzionale dell’Ente di riferimento, prefigurandosi così un’ingiustificata restrizione delle prerogative previste dall’art. 15 Cost.

In sostanza, questo Collegio ritiene che, sussistendo una stretta attinenza tra la libertà e la segretezza della corrispondenza e i valori della personalità, si è in presenza di un particolare vincolo interpretativo che conferisce alla predetta libertà un significato espansivo, e pertanto la stessa non può essere compressa per la sola ragione che la corrispondenza involga e-mail istituzionali.

Il Collegio in conclusione aderisce all’idea che la corrispondenza, intesa nella sua formula più ampia e che abbraccia qualsiasi comunicazione del pensiero umano tra due o più persone determinate, a prescindere dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato, rientra nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost.

Quindi, per quanto è di interesse in questa sede, anche la mole di



messaggi acquisita dalla Procura attraverso gli account istituzionali della Napoli servizi merita protezione ex art. 15 Cost. e art. 62 c.g.c.

Però, a ciò va aggiunto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato che i messaggi di posta elettronica conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico" (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 25549 del 26.6.2024; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 39548 del 28.10.2024).

Nel caso in esame va tenuto presente che i messaggi acquisiti riguardano un ampio arco temporale compreso tra il 2014 e il 2024, perdendo così ogni carattere di attualità e ogni interesse per i corrispondenti alla segretezza, di conseguenza si è in presenza di un documento cui attribuire valore probatorio. Cioè, e in ragione del lungo lasso di tempo trascorso e dell'evidente non attualità dell'interesse alla riservatezza anche in ragione del fatto che sono stati proprio gli interessati (i presunti responsabili) a suggerire all'attore erariale di prendere in considerazione la corrispondenza intercorsa quale esimente della loro responsabilità, si è in presenza di documenti intesi quali mezzi di prova idonei ad assicurare l'accertamento dei fatti e quindi a strumenti, normativamente disciplinati, attraverso i quali la fonte di prova (persona o cosa) esprime i dati valutabili in chiave

probatoria.

A ciò va aggiunto, come accennato, che l'art. 62, comma 4, c.g.c. prevede che, qualora il sequestro avvenga per delega, la Guardia di finanza o le altre forze di polizia devono conservare la corrispondenza senza aprirla o alterarla o comunque senza prenderne visione. In sostanza, la norma non consente al soggetto delegato di avere conoscenza in via diretta del contenuto dei messaggi, i quali devono essere consegnati all'autorità giudiziaria, unico soggetto legittimato a verificarne il contenuto.

Ebbene, nel caso in esame l'acquisizione delle e-mail dei convenuti è avvenuta nel rispetto delle suddette forme, atteso che la forza di polizia delegata ha raccolto tutta la corrispondenza degli account istituzionali dei dirigenti della Napoli servizi in un hard disk e consegnato lo stesso alla segreteria della Procura.

Quindi la forza di polizia delegata si è limitata ad acquisire la corrispondenza e, solamente in seguito, su espressa disposizione della Procura, ha provveduto a prendere visione del contenuto, non potendosi dubitare che tali attività, anche quando abbiano oggetto corrispondenza, sotto la supervisione e secondo le direttive del magistrato, possano essere delegate alle forze di polizia o, laddove comportino il possesso di cognizioni tecnico-specialistiche, a consulenti tecnici (art. 56 c.g.c.).

Da ciò consegue che il Collegio non ravvisa alcuna violazione di legge

come prospettata dai convenuti, e pertanto ritiene l'eccezione infondata.

8. La difesa dei convenuti ha contestato anche la violazione dell'art. 56 del c.g.c. avendo la Procura delegato agli adempimenti istruttori la Polizia Municipale di Napoli in un contesto in cui l'azione erariale è rivolta nei confronti di dirigenti del Comune di Napoli e dei vertici della società in house dello stesso Comune.

Ebbene, l'art. 56 c.g.c. consente alla Procura di svolgere l'attività d'indagine, attraverso la delega istruttoria, con il supporto delle Forze di polizia locale, senza alcuna preclusione in merito.

Al riguardo il Collegio precisa che la notizia di danno risulta incentrata in via principale sul mancato recupero di somme dovute al Comune di Napoli da parte di soggetti privati a seguito delle morosità maturate per la corresponsione di canoni di locazione/concessione o indennità di occupazione di immobili sempre di proprietà del Comune, e in seguito a tale segnalazione, la Procura regionale ha legittimamente delegato, in conformità alle prerogative riconosciute dall'art. 56 c.g.c., il Comando della Polizia Municipale di Napoli a svolgere attività istruttoria finalizzata all'individuazione dei cespiti occupati sine titolo, dei cespiti abbandonati e non messi a reddito, della identificazione degli immobili locati e della relativa qualifica (commerciale o uso abitativo), alla quantificazione dei canoni non riscossi e prescritti.

In esito all'attività d'indagine, la Polizia municipale ha prodotto due

informative del 23.6.2023 e del 21.3.2024 in cui risulta la minuziosa esposizione degli impianti abbandonati, degli immobili occupati sine titolo, dei contratti di locazione, dei corrispettivi non riscossi e delle modalità di quantificazione del danno erariale; la Polizia municipale ha anche ricostruito il quadro normativo con particolare riferimento ai regolamenti comunali e della Napoli servizi, alla disciplina del controllo interno e del controllo analogo, nonché all'organigramma degli uffici comunali e della società in house per l'identificazione dei presunti responsabili.

Ebbene, diversamente da come genericamente prospettato dalla difesa dei convenuti, l'attività d'indagine non si è limitata alla valutazione della mancata esecuzione dell'accertamento dell'effettiva occupazione dei cespiti, attività ritenuta anche di competenza della Polizia municipale, ma ha avuto ben più ampia portata involgendo in particolare le figure dirigenziali che, a detta della Procura, non si sarebbero attivate in tempo, almeno prima del decorso della prescrizione, per la riscossione dei canoni di locazione o dell'indennità sine titolo.

Per tali ragioni anche la predetta eccezione è infondata.

9. Infondata è anche l'eccezione di nullità della citazione prospettata dalle difese di Auricchio, Fracasso e Gagliardi per violazione dell'art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c. in ordine alla specifica esposizione dei fatti della domanda, in particolare per

l'indeterminatezza del petitum, non avendo la Procura considerato che molti conduttori avevano abbandonato l'immobile detenuto.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 86, comma 2, lett. e), del codice di giustizia contabile prevede che l'atto di citazione deve contenere "l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni"; la mancata esposizione degli elementi di fatto determina la nullità della citazione, con termine per la rinnovazione o l'integrazione della stessa (commi 6 e seguenti).

La suddetta normativa ha radici nell'analoga previsione processual-civilistica di cui all'articolo 164 c.p.c., e in merito la consolidata giurisprudenza di legittimità, con una rigorosa lettura della normativa, ha limitato le ipotesi di nullità ai casi di assoluto difetto del petitum o della causa petendi ovvero di assoluta incertezza degli stessi, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.

Secondo la Corte di Cassazione rileva la necessità che il convenuto sia messo in condizione di difendersi in modo adeguato e puntuale in ordine al thema decidendum, e "l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati".

In linea con tale indirizzo, la condivisibile giurisprudenza di questa Corte afferma che la pronuncia di nullità debba essere giustificata da

una effettiva incertezza del petitum e/o della causa petendi al punto che le indicazioni fornite nell'atto introduttivo siano talmente contraddittorie e carenti da non consentire di dedurre l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge (Corte di Cass. SS.UU. civ. sent. 22 maggio 2012 n. 8077; Cass. civ., Sez. II, sent. 29 gennaio 2015 n. 1681; Sez. giur. Sicilia sent. 27 aprile 2017 n. 274).

Con specifico riferimento al caso di specie, non può convenirsi con la difesa del convenuto in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo è di immediata chiarezza: quali siano le condotte contestate e gli elementi di diritto posti a base della domanda (comportamento di omessa riscossione dei canoni o indennizzi e di mancata messa a reddito di cespiti immobiliari); la qualità dei responsabili e il ruolo rivestito dagli stessi in ragione del rapporto di dipendenza con il Comune e con la Napoli servizi.

Per tali ragioni il Collegio ritiene insussistenti gli estremi per una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo.

10. Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità della citazione per la presunta violazione dell'articolo 86, comma 2, lett. c), c.g.c. (difesa di Gagliardi), per l'asserita omessa indicazione dei criteri di determinazione del danno, atteso che il danno erariale azionato nel presente giudizio è rappresentato, anche nella sua quantificazione in termini monetari, dal corrispettivo delle locazioni o indennità, pari ad € 1.002.845,80, e che si tratterebbe di un calcolo che non terrebbe conto

della scadenza dei contratti di locazione.

L'eccezione è infondata.

L'art. 86, comma 6, c.g.c., prevede che la citazione è nulla se è omissivo o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c) ossia "l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione". La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezioni unite, n. 8077/2012, Sez. I n. 13448/2011; Sez. II, n. 27670/2008; Sez. I, n. 17023/2003) e da quella contabile (tra le tante, Sez. II centr. app. 148/2020; Sez. I centr. app. 58/2018; Sez. II centr. app. 498/2017; Sez. III centr. app. 296/2016), nel senso che l'atto di citazione è affetto da nullità per i vizi della *editio actionis*, soltanto se questi compromettono la garanzia di un compiuto diritto di difesa, in quanto privo dei contenuti indispensabili per determinare l'oggetto (*petitum* mediato e immediato) e le ragioni di fatto (*causa petendi*), e sia come tale inidoneo a dare contezza del *thema decidendum* (Corte Conti, Sez. II Centrale di Appello, sent. 10 marzo 2022 n. 219).

Nel caso in esame, l'attore erariale ha esposto le ragioni connesse alla condotta omissiva che avrebbe determinato il mancato recupero del *quantum debeatur* al Comune, e ha anche fornito puntuale indicazione del metodo di quantificazione del danno parametrato all'indennità di occupazione (nelle ipotesi di occupazione *sine titulo*) e ai canoni non riscossi, però approfondire ulteriormente tale elemento è questione di

merito, e in questa sede in rito il Collegio ritiene che non vi sia alcun vulnus al diritto di difesa dei convenuti, al punto che essi hanno preso posizione e controdedotto sui fatti contestati in maniera puntuale e chiara.

11. È, inoltre, del tutto priva di fondamento l'eccezione della difesa di Aprea di omessa specifica motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero indotto la Procura a non ritenere sufficiente quanto controdedotto dai convenuti nella fase preprocessuale, nel senso che si contesta alla Procura di non aver ricercato elementi di prova anche in favore degli invitati.

Ebbene risulta per tabulas che la Procura ha provveduto a ulteriore attività istruttoria volta ad approfondire una serie di circostanze emerse a seguito delle dichiarazioni dei presunti responsabili e ciò ha comportato anche una serie di archiviazioni nei confronti di soggetti inizialmente destinatari degli inviti a dedurre.

Osserva, inoltre, il Collegio che nessuna disposizione del c.g.c. prevede l'obbligo per il Pubblico Ministero di indicare nell'atto di citazione le ragioni per cui le difese svolte dal presunto responsabile nella fase preprocessuale non siano state ritenute idonee a superare gli addebiti, né, tantomeno, prevede per tale omissione alcuna nullità dell'atto di citazione.

L'articolo 87 c.g.c. – disposizione processuale che si occupa dei rapporti tra invito a dedurre e atto di citazione - sanziona con la nullità



solo l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, della mancata corrispondenza "tra i fatti di cui all'articolo 86, comma 2, lett. e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni".

Si rileva, altresì, che anche nel vecchio regime allorché era in vigore l'articolo 5, comma 1, d.l. n. 453/1993, conv. in l. n. 19/1994, la giurisprudenza contabile riteneva che non costituisce causa di inammissibilità o di nullità dell'atto di citazione "la mancata esplicitazione da parte del pubblico ministero delle motivazioni per le quali egli non abbia ritenuto di accogliere le deduzioni difensive dell'invitato a dedurre, potendo il p.m. affidatario dell'istruttoria, in base al vecchio regime giuscontabilistico (ambito nel quale ricade il giudizio de quo), esprimere le proprie valutazioni anche in modo sintetico e persino implicito; l'emissione dell'atto di citazione, del resto, implicitamente conferma il rigetto delle deduzioni dell'invitato" (Corte Conti: Sez. III App. sent. 22.1.2013 n. 52; Sez. I App. sent. 29.9.2017 n. 376).

Per le suddette ragioni l'eccezione è infondata.

12. Per effetto della decisione limitata ai punti precedenti e tenuto conto del suo esito, deve essere disposta con pedissequa ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 102, comma 6, lett. d) del c.g.c.

13. Le spese di giudizio della presente decisione sono rimesse al definitivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, non definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, respinge le eccezioni preliminari dei convenuti come in motivazione.

Visto l'art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c. dispone la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza di discussione per il giorno 25 settembre 2025 ore 10,00..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 29.5.2025.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 06/08/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)